Oscuramento disposto
Numero registro generale 18244/2023
Numero sezionale 2312/2026
Numero di raccolta generale 29267/2026
Data pubblicazione 16/11/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere Rel.
PAOLO SPAZIANI	Consigliere

Oggetto:

Responsabilità sanitaria

Ud.14/7/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18244/2023 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] unitamente all'avvocato [redacted], con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrente-

contro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted], con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 225/2023, depositata il 2/2/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/7/2026 dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

FATTI DI CAUSA

[redacted] dipendente di un'azienda meccanica con mansioni di montatore meccanico, si recava il 5 settembre 2008 presso la U.S.L. di Pistoia per sottoporsi alla vaccinazione antitetanica prescritta dal medico competente aziendale in relazione all'attività lavorativa svolta.

Assumendo che, in occasione di tale accesso, gli fosse stata somministrata anche una vaccinazione antidifterica non richiesta, quella avente ad oggetto il vaccino bivalente 'TD' per l'immunizzazione contestuale sia antitetanica, sia antidifterica (Diftavax), non prescritta dal medico del lavoro, non obbligatoria, ma solo consigliata dal piano vaccinale nazionale e regionale e praticata senza adeguata informazione né valido consenso informato, deduceva di avere sviluppato una grave patologia autoimmune (diagnosticata variamente nel corso degli anni come morbo di Still nell'adulto, febbre ricorrente di ndd, sindrome auto infiammatoria ricorrente, sindrome ASIA), con conseguente invalidità permanente e significativa compromissione della capacità lavorativa, in relazione alla quale aveva ottenuto nel 2013 il riconoscimento dell'indennizzo a seguito di accoglimento di ricorso presentato ai sensi dell'art. 5 della L. n. 210/92.

Pertanto conveniva dinanzi al Tribunale di Pistoia la competente azienda sanitaria chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

La convenuta si costituiva contestando integralmente la domanda. Sosteneva la correttezza della scelta vaccinale effettuata in conformità alle indicazioni dei piani vaccinali nazionali e regionali, affermava che il paziente era stato informato della vaccinazione praticata e contestava sia la sussistenza del nesso causale tra vaccinazione e patologia sia l'entità dei pregiudizi dedotti.

Espletata la prova testimoniale e la C.T.U. medico-legale, il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 211 del 2020, accoglieva la domanda. Riteneva non adeguatamente provato il consenso informato alla vaccinazione

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

antidifterica, reputava sussistente il nesso causale tra il trattamento sanitario e le patologie lamentate dall'attore, liquidava il danno non patrimoniale in euro 148.821,60, riconosceva inoltre un danno da perdita della capacità lavorativa specifica, che liquidava mediante corresponsione di una rendita vitalizia mensile di euro 1.194,33, e condannava la struttura sanitaria al pagamento delle spese di lite e di C.T.U.

Avverso tale decisione proponeva appello l'Azienda U.S.L. Toscana Centro, deducendo: l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in tema di consenso informato; l'insussistenza del nesso causale sia tra difetto di consenso e danno alla salute sia tra vaccinazione e patologia insorta; l'ingiustificato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico; l'erroneo riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica; l'errata regolazione delle spese.

Si costituiva il [redacted] chiedendo la conferma della sentenza, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestando nel merito tutte le censure proposte.

Con sentenza n. 225/2023 la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello e, in accoglimento del gravame, ha riformato integralmente la decisione di primo grado.

Ritenuta passata in giudicato la statuizione secondo cui il [redacted] aveva chiesto il risarcimento da violazione del consenso informato in relazione alla malattia manifestatasi a seguito della vaccinazione, e non anche la lesione del diritto di autodeterminazione, ha sostenuto che lo stesso non aveva allegato che, ove correttamente informato, avrebbe rifiutato la vaccinazione combinata antidifterica-antitetanica e per mera completezza ha altresì rilevato che la circostanza che il paziente debitamente informato avrebbe rifiutato il vaccino 'DT' non risultava comunque essere stata provata, neppure per presunzioni.

Ha ritenuto inoltre non dimostrato che la patologia lamentata fosse eziologicamente riconducibile alla componente antidifterica del vaccino,

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

osservando altresì che gli effetti avversi risultavano sostanzialmente sovrapponibili a quelli connessi alla vaccinazione antitetanica cui il paziente aveva comunque acconsentito, osservando anzitutto che non era possibile individuare con certezza la malattia da cui fosse affetto il [redacted] Le varie diagnosi formulate nel tempo (sindrome di Still dell'adulto, sindrome ASIA, febbri ricorrenti) presentavano caratteristiche differenti quanto a meccanismi patogenetici e tempi di manifestazione, sicché la mancanza di un preciso inquadramento diagnostico impediva di associare in modo affidabile la patologia alla componente antidifterica del vaccino bivalente. Infine, la corte d'appello ha ritenuto irrilevante il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/1992, evidenziando che tale beneficio si collega alla vaccinazione obbligatoria in sé e non consente di accertare, secondo i criteri propri della responsabilità civile, se la malattia sia derivata proprio dalla scelta del vaccino combinato anziché da quello monovalente.

Avverso la suindicata sentenza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso l'Azienda U.S.L. Toscana Centro.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*. 1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 e 1326 c.c., nel combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 c.c. nonché con gli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la statuizione con cui la corte di merito ha escluso che avesse dimostrato, anche per presunzioni, che avrebbe rifiutato la vaccinazione combinata antidifterica-antitetanica se fosse stato adeguatamente informato. Attinta da censura è la statuizione secondo cui il [redacted] pur avendo dedotto la mancanza di un valido consenso informato, non aveva dimostrato che, ove correttamente informato circa le caratteristiche e i rischi della vaccinazione bivalente, avrebbe rifiutato quel trattamento optando per il

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

solo vaccino antitetanico; statuizione che la Corte d'appello ha ritenuto assorbente ai fini dell'esclusione del nesso causale tra l'inadempimento informativo e il danno alla salute. La tesi del ricorrente è che il giudice d'appello abbia erroneamente svalutato gli elementi presuntivi valorizzati dal tribunale, limitandosi a negare valore inferenziale ai dati acquisiti senza procedere ad una valutazione sintetica e complessiva degli stessi. In particolare, sostiene che avrebbero dovuto essere apprezzati unitariamente: la circostanza che il ricorrente si fosse presentato presso la U.S.L. esclusivamente per eseguire la vaccinazione antitetanica prescritta dal medico del lavoro; il fatto che il vaccino antidifterico non fosse stato richiesto né prescritto; la mancata sottoscrizione di qualsiasi modulo di consenso; l'assenza di qualsivoglia esigenza lavorativa che imponesse la vaccinazione aggiuntiva; la stessa accertata violazione dell'obbligo informativo. Secondo il ricorrente, tali elementi, valutati nel loro insieme secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit*, avrebbero dovuto condurre a presumere che non avrebbe acconsentito ad un trattamento sanitario diverso da quello per il quale si era recato presso la struttura sanitaria. La corte territoriale avrebbe invece isolato un solo dato - l'avvenuta proposta della vaccinazione in ambito sanitario - omettendo di svolgere quella valutazione globale degli indizi richiesta dalla giurisprudenza in materia di presunzioni semplici.

Il motivo è inammissibile.

Deve muoversi dalla distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, tra il piano dell'inadempimento dell'obbligo informativo e quello, diverso, delle conseguenze risarcitorie che da tale inadempimento possono derivare.

Il consenso informato presuppone che il paziente sia posto in condizione di compiere una scelta effettivamente consapevole, attraverso una informazione adeguata alla natura del trattamento proposto, alle sue modalità di esecuzione, ai risultati conseguibili, ai rischi prevedibili, alle

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

possibili complicanze e alle alternative praticabili. La mera sottoscrizione di un modulo prestampato non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'adempimento dell'obbligo informativo ove il contenuto del modulo sia generico o non consenta di verificare che il paziente sia stato concretamente reso edotto delle caratteristiche dello specifico trattamento sanitario al quale è stato sottoposto (Cass., 19 settembre 2019, n. 23328; Cass., 7 novembre 2023, n. 31026; Cass., 7 gennaio 2026, n. 316).

Analogamente, non può farsi coincidere la generica adesione ad un trattamento sanitario con la consapevolezza dei rischi che quel trattamento comporta. Questa Corte ha recentemente precisato che «avere scelto un certo tipo di intervento non implica l'esposizione consapevole ai rischi che ne costituiscono il portato tipico» e che costituisce errore logico far coincidere «la volontà di sottoporsi a un intervento (...) con la consapevolezza piena e informata della scelta compiuta» (Cass., 25 aprile 2026, n. 11141).

Tale precisazione, tuttavia, non esaurisce il tema che viene qui in rilievo. Una volta accertato il *deficit* informativo, occorre stabilire quali conseguenze risarcitorie siano ad esso causalmente riconducibili.

Deve infatti tenersi distinto il piano della violazione dell'obbligo informativo da quello della risarcibilità del pregiudizio lamentato.

La lesione del diritto all'autodeterminazione e la lesione del diritto alla salute costituiscono eventi di danno diversi, anche se in concreto possono concorrere. L'acquisizione del consenso informato costituisce infatti prestazione diversa da quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, sicché la violazione dell'obbligo informativo può ledere un interesse autonomo rispetto all'integrità psico-fisica. In tal senso si è espressa Cass., 25 giugno 2019, n. 16892, precisando che l'errata esecuzione dell'intervento dà luogo ad un danno suscettibile di autonomo risarcimento rispetto a quello derivante dalla violazione dell'obbligo informativo, in ragione della diversità dei diritti pregiudicati.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

La successiva elaborazione di questa Corte ha tuttavia chiarito che l'autonomia della lesione dell'autodeterminazione non implica alcun automatismo risarcitorio. Non è l'inadempimento informativo in sé considerato a costituire l'oggetto del risarcimento, ma il danno-conseguenza che da esso sia causalmente derivato secondo la regola dell'art. 1223 c.c. Il vigente sistema della responsabilità civile non conosce, neppure in tale ambito, danni *in re ipsa*.

Il principio è stato enunciato da Cass., 11 novembre 2019, n. 28985, secondo cui l'omissione informativa ha «astratta capacità plurioffensiva», poiché potenzialmente idonea a ledere tanto il diritto all'autodeterminazione quanto il diritto alla salute, entrambi suscettibili di reintegrazione risarcitoria, ma solo ove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose.

La stessa pronuncia ha puntualizzato che, quando il paziente alleghi come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato unicamente il danno biologico, occorre accertare, attraverso un giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la sua scelta ove fosse stato adeguatamente informato. Se egli avrebbe comunque prestato il consenso, il danno alla salute non può essere causalmente imputato al deficit informativo; se, invece, avrebbe rifiutato il trattamento, la lesione della salute diviene causalmente riconducibile anche all'omissione informativa.

In termini conformi si è espressa Cass., 4 novembre 2020, n. 24471, affermando che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato assume diversa rilevanza causale a seconda che venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute. Nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione evidenzia ex se una relazione causale con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento; nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso.

Di qui la regola secondo cui, quando venga domandato il risarcimento del danno alla salute conseguente al trattamento eseguito in difetto di adeguata informazione, l'allegazione dei fatti dimostrativi del dissenso ipotetico costituisce parte integrante dell'onere gravante sul danneggiato, perché il rifiuto che sarebbe stato opposto al trattamento integra il fatto costitutivo del nesso causale tra omissione informativa ed evento di danno.

La prova di tale scelta alternativa può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, ma presuppone pur sempre che il fatto da provare sia stato introdotto nel giudizio mediante specifica allegazione, trattandosi di fatto interno alla sfera volitiva del soggetto che si asserisce danneggiato e, proprio per tale ragione, deve essere introdotto nel *thema decidendum* da chi agisce per il risarcimento del danno alla salute causalmente ricollegato al *deficit* informativo.

Cass., 12 giugno 2023, n. 16633, ha ulteriormente sistematizzato la materia, distinguendo le ipotesi in cui ricorrano consenso presunto o dissenso presunto, danno iatrogeno, corretta o scorretta esecuzione della prestazione. La pronuncia ha chiarito, per quanto qui interessa, che se può presumersi che il paziente, anche se correttamente informato, avrebbe comunque prestato il proprio consenso, e l'intervento sia stato correttamente eseguito, il danno alla salute non è risarcibile in dipendenza del *deficit* informativo; resta eventualmente risarcibile il solo danno da lesione dell'autodeterminazione, ma a condizione che il paziente alleghi e provi conseguenze dannose ulteriori e diverse dal danno biologico, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

La stessa linea è stata ribadita da Cass., 22 febbraio 2025, n. 4682, che si colloca nel solco di Cass., 12 giugno 2023, n. 16633, confermando la necessità di tenere distinti il piano del consenso informato e quello del danno risarcibile, nonché di verificare se il *deficit* informativo abbia effettivamente inciso sulla scelta che il paziente avrebbe compiuto.

In sostanza, la violazione dell'obbligo informativo non rende di per sé risarcibile il danno alla salute derivato dal trattamento sanitario, occorrendo che il paziente alleghi e provi che, ove correttamente informato, avrebbe rifiutato il trattamento o avrebbe assunto una differente determinazione; diversamente, ove venga dedotta la sola lesione del diritto all'autodeterminazione, il rifiuto ipotetico non è necessariamente richiesto, ma deve essere allegato e provato un danno-conseguenza autonomo, serio e non bagatellare, non potendo la violazione informativa convertirsi in un danno *in re ipsa*.

La decisione impugnata si fonda su principi conformi a quelli elaborati da questa Corte.

Ha anzitutto distinto il profilo dell'esistenza di una manifestazione di volontà dal profilo, diverso, della sua effettiva consapevolezza.

Ha, poi, ritenuto provato, sulla base della testimonianza della [redacted] l'infermiera che aveva somministrato il vaccino e acquisito il consenso del [redacted] che quest'ultimo fosse stato informato della proposta di effettuare un vaccino combinato antidifterico-antitetanico e che non si fosse opposto alla somministrazione.

Ha quindi escluso che la vaccinazione fosse stata praticata del tutto all'insaputa del paziente o contro una sua espressa volontà.

Nondimeno, ha ritenuto che tale manifestazione adesiva non integrasse un valido consenso informato, rilevando che le informazioni fornite erano generiche, riferibili a qualunque vaccinazione o comunque a qualunque inoculazione, e non investivano le specifiche caratteristiche del vaccino combinato Diftavax, né i rischi propri di tale trattamento.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Ha aggiunto che il paziente fu posto davanti alla possibilità di ricevere un vaccino diverso da quello prescritto dal medico del lavoro solo al momento dell'accesso all'ambulatorio, senza possibilità di riflettere, di consultarsi con il medico competente o di prendere conoscenza dei protocolli vaccinali richiamati dalla struttura.

Tale accertamento è pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass., 19 settembre 2019, n. 23328, Cass., 7 novembre 2023, n. 31026, Cass., 12 giugno 2023, n. 16633 e Cass., 7 gennaio 2026, n. 316), poiché la corte territoriale non ha reputato sufficiente una informazione generica, ma ha espressamente richiesto una informazione specifica, adeguata e calibrata sul trattamento effettivamente praticato.

Il primo motivo d'appello della struttura sanitaria, volto a sostenere la validità del consenso informato, è stato infatti rigettato.

Da tale premessa, tuttavia, la corte d'appello è coerentemente passata al piano diverso delle conseguenze risarcitorie. Ed è proprio qui che si colloca il nucleo decisivo della statuizione reiettiva.

La domanda proposta dal [redacted] per come qualificata dal giudice di merito, non aveva ad oggetto il risarcimento di un autonomo danno da lesione dell'autodeterminazione, ma il ristoro del danno alla salute che si assumeva derivato dall'inoculazione del vaccino combinato praticato senza adeguato consenso informato.

Ne discendeva la necessità di accertare se l'inadeguata informazione avesse avuto incidenza causale sul danno biologico lamentato. E tale accertamento, secondo l'insegnamento di Cass., 11 novembre 2019, n. 28985, Cass., 4 novembre 2020, n. 24471 e Cass., 12 giugno 2023, n. 16633, non poteva che passare attraverso il giudizio controfattuale relativo alla scelta che il paziente avrebbe compiuto ove adeguatamente informato.

La corte territoriale ha quindi affermato che il [redacted] avrebbe dovuto allegare e provare che, se informato in modo completo circa rischi e

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

caratteristiche della vaccinazione combinata, avrebbe rifiutato di sottoporvisi, optando per la sola vaccinazione antitetanica prescritta dal medico del lavoro.

Tale statuizione è conforme al principio secondo cui il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico e trattandosi di scelta soggettiva e interna alla sfera del paziente deve essere quantomeno allegata dal danneggiato, salva poi la possibilità di provarla anche mediante presunzioni.

La corte d'appello ha ritenuto che la domanda proposta dal [redacted] fosse diretta al ristoro del danno alla salute conseguente alla dedotta violazione dell'obbligo informativo, e non anche al risarcimento di un autonomo pregiudizio da lesione del diritto all'autodeterminazione. Muovendo da tale qualificazione, ha affermato che il paziente avrebbe dovuto allegare e provare che, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato la vaccinazione combinata. Ha quindi rilevato che tale allegazione non era stata formulata nel giudizio di primo grado.

Ha infatti rilevato che il [redacted] non aveva mai dedotto, nel giudizio di primo grado, che, ove debitamente informato, avrebbe rifiutato la vaccinazione combinata. Tale rilievo, prima ancora della successiva valutazione delle prove presuntive, è decisivo, perché impedisce di configurare il fatto costitutivo del nesso causale tra *deficit* informativo e danno alla salute.

Il ricorrente non si confronta specificamente con tale *ratio*. Con il primo motivo insiste sulla prova presuntiva del dissenso, valorizzando l'essersi recato presso la U.S.L. per ricevere il solo vaccino antitetanico prescritto dal medico del lavoro, la mancata sottoscrizione di un modulo e la non necessarietà lavorativa della componente antidifterica; non indica dove, negli atti del giudizio di merito, avesse allegato che, se compiutamente informato, avrebbe rifiutato la vaccinazione combinata. La censura investe dunque la valutazione della prova del dissenso ipotetico, ma non confuta

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

la precedente e autonoma statuizione del giudice *a quo* secondo cui quel dissenso non era stato neppure allegato. A p. 16 della impugnata sentenza si legge: «La suddetta prima parte del secondo motivo di appello deve pertanto essere ritenuta fondata e determina già di per sé l'esclusione del diritto al risarcimento del danno derivante da lesione del consenso, per mancata prova e, prima ancora, mancata allegazione, della circostanza che il paziente avrebbe rifiutato il doppio vaccino combinato, se debitamente informato. Per come sopra specificato, la mancata allegazione del dissenso del paziente qualora debitamente informato, porta con sé la mancanza di nesso causale tra l'inadempimento di un consenso adeguatamente informato e il danno alla salute». La corte di merito ha aggiunto «per mera completezza» e « - andando così ad affrontare l'ulteriore punto del motivo di appello – che la circostanza che il paziente debitamente informato avrebbe rifiutato il vaccino 'DT', non risulta comunque essere stata adeguatamente provata».

Ne consegue che il motivo non coglie e quindi non confuta la *ratio decidendi* della sentenza: il ricorrente non aveva mai allegato che avrebbe rifiutato il vaccino difterico: fatto costitutivo della pretesa risarcitoria. Il ricorrente censura esclusivamente l'argomentazione svolta dalla corte territoriale per mera completezza, relativa alla non sufficienza degli elementi presuntivi dedotti a dimostrare il dissenso ipotetico. Tale argomentazione, proprio perché successiva alla già affermata mancanza di allegazione del fatto costitutivo, non costituisce la ratio portante della decisione; essa, peraltro, racchiude un apprezzamento di merito, sorretto da motivazione non apparente e non sindacabile in sede di legittimità, per violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. o degli artt. 115 e 116 c.p.c. La censura, pur formalmente prospettata come violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., non evidenzia l'utilizzazione di un procedimento presuntivo difforme dal paradigma legale, ma investe l'apprezzamento operato dalla corte territoriale circa la gravità, precisione e concordanza degli elementi

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

valorizzati a sostegno del dissenso ipotetico, sollecitando una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c., nel combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c. e con l'art. 2043 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso le conclusioni della C.T.U. e ha escluso il nesso causale tra la vaccinazione antidifterica-antitetanica e le patologie manifestatesi successivamente. Attinta da censura è la statuizione della corte d'appello secondo cui non era possibile individuare con sufficiente certezza la specifica patologia da cui il [redacted] risulta affetto e, conseguentemente, non era dimostrabile che la malattia fosse eziologicamente riconducibile alla componente antidifterica del vaccino somministrato in assenza di consenso, essendo altresì ipotizzabile che la stessa sintomatologia si sarebbe verificata anche in conseguenza della vaccinazione antitetanica cui il paziente avrebbe comunque acconsentito. La corte territoriale ha inoltre ritenuto non necessario disporre il rinnovo della C.T.U., reputando sufficiente il materiale tecnico già acquisito agli atti. La tesi del ricorrente è che la corte territoriale abbia illegittimamente sostituito proprie valutazioni tecnico-scientifiche alle conclusioni del consulente nominato dal tribunale. Sostiene che la C.T.U. avesse espresso un giudizio netto e univoco, affermando che, secondo il criterio del più probabile che non, la lesione dell'integrità psicofisica denunciata dovesse essere posta in rapporto causale con il trattamento vaccinale praticato. Secondo il ricorrente, una volta accertato che era in precedenza sano e che la sintomatologia si era manifestata immediatamente dopo la vaccinazione, la corte d'appello non avrebbe potuto disattendere tali conclusioni senza disporre quantomeno una nuova consulenza tecnica. Viene inoltre dedotto che il giudice *a quo* avrebbe omesso di confrontarsi adeguatamente con la letteratura scientifica e con i dati relativi alle reazioni avverse del vaccino Diftavax evidenziati dal consulente d'ufficio.

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

Il motivo è inammissibile.

Esso investe l'ulteriore *ratio* enunciata dalla corte territoriale in ordine alla mancata prova che la patologia lamentata fosse causalmente riconducibile alla componente antidifterica del vaccino combinato.

Tuttavia, restando ferma la statuizione, non validamente censurata con il primo motivo, secondo cui il [redacted] non aveva allegato che, ove adeguatamente informato, avrebbe rifiutato la vaccinazione combinata, la censura sulla derivazione causale della patologia dal vaccino diviene priva di rilevanza.

Trova applicazione il principio secondo cui l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass., 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass., 6 luglio 2020, n. 13880; Cass., 13 giugno 2018, n. 15399).

3. All'inammissibilità dei motivi consegue l'inammissibilità del ricorso.

4. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate a favore della controricorrente nella misura indicata in dispositivo.

5. Va disposto che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [redacted]

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 7.200,00 (di cui euro 7.000,00 per compensi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone l'oscuramento dei dati personali come in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2026.

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano

Firmato Da: LUIGI ALESSANDRO SCARANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35b5c626991cb4b5